

Orientamenti interpretativi

per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo

D1: Cosa si intende con l'espressione «persone con disabilità e persone a mobilità ridotta» e qual è il suo ambito di applicazione?

Modulo 1

D2: È ammissibile richiedere alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta un certificato a comprova delle loro condizioni mediche?

Modulo 1

D3: Che assistenza dovrebbe essere fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta a bordo di un aeromobile?

EC 1107/06 Annesso II

D4: I vettori aerei sono tenuti a pubblicare i dettagli delle eventuali restrizioni al trasporto delle persone con disabilità o delle persone a mobilità ridotta o delle loro attrezzature mediche e di mobilità, ovvero di oggetti classificati come «merci pericolose»⁷, quali batterie od ossigeno?

Moduli 1 -3

D5 Accompagnatori

- a) Su quali basi un vettore aereo può richiedere che persone con disabilità e persone a mobilità ridotta viaggino accompagnate?
- b) Si prevede che il posto a sedere dell'accompagnatore sia messo a disposizione gratuitamente?
- c) Esiste l'obbligo di attribuire a un accompagnatore un posto a sedere vicino alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta?

Modulo 1

D6: Sono necessari una serie e un livello minimi armonizzati di informazioni richiesti dal vettore aereo/dall'aeroporto al ricevimento della notifica di una richiesta al fine di prestare un'assistenza migliore o giustificare il rifiuto della prenotazione/del trasporto?

Modulo 1 2 3

D7: Quali azioni sono richieste agli operatori dell'assistenza qualora le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta non notifichino le loro specifiche esigenze prima del viaggio?

Modulo 1 2

D8: Quali sono gli obblighi dei vettori aerei e dei gestori aeroportuali relativamente al trasporto di cani da assistenza?

Modulo 1 2

D9: Cosa si intende con assistenza che «corrisponde alle esigenze specifiche del singolo passeggero»?

Modulo 1 2 3

D10: È opportuno che gli aeroporti mettano a disposizione tipi diversi di sedie a rotelle?

Modulo 2

D11: L'assistenza offerta alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta comprende il trasporto dei loro bagagli dalla sala ritiro bagagli a un punto designato?

Modulo 2

D12: A quanto ammonta il costo dell'assistenza negli aeroporti e come viene calcolato il diritto specifico per l'utilizzo dell'aeroporto?

Modulo 1 2

D17: In che modo occorre interpretare la responsabilità giuridica dell'aeroporto ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2006 in caso di perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità, tenendo conto che le attività di assistenza a terra concernenti tale attrezzatura sono effettivamente svolte dal personale del vettore aereo/del fornitore di servizi di assistenza a terra?

Modulo 2

D20: L'allegato II al regolamento (CE) n. 1107/2006 va interpretato in modo tale per cui il diritto a portare le attrezzature per la mobilità non si limiti ai dispositivi necessari durante il viaggio, ma venga esteso anche ai dispositivi di mobilità che occorrono a destinazione?

Modulo 1 2 3

D21: Attribuzione dei posti a sedere per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta e concetto di «sforzi ragionevoli».

Modulo 1 2

D22: L'obbligo a fornire assistenza nel recarsi ai servizi igienici implica la necessità di avere a disposizione sedie a rotelle a bordo di ogni aeromobile?

EC 1107/06 Annesso II